

**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DE VIVO - TACCHINI**

LARGO DONEGANI 2 (ANG. VIA DELLA MOSCOVA 3),
20121 MILANO (MI), PIANO 10°
TELEFONO 02 80683.1 FAX 02 72002454
INFO@TDLEX.NET

DR. CIRO DE VIVO, NOTAIO
DR. VALERIO TACCHINI, NOTAIO

DR. ENRICO LAINATI, OF COUNSEL

Certifico io sottoscritto dr. Ciro de Vivo, notaio in Milano, che con atto da me autenticato in data odierna, in corso di registrazione, è stato ricevuto l'atto qui allegato.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 16 dicembre 2015.



Data
 N°
 Serie
 Esatti €
 di cui €
 per imposta di bollo

N. di Repertorio N. di Raccolta
 ---- **ATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE** ----

I sottoscritti: -----
1) BOZZINI Giorgio, nato a Sant'Angelo Lodigiano il 23 maggio 1958, che interviene al presente atto in rappresentanza del: -----

1.a) "COMUNE DI VALERA FRATTA", con sede legale in Valera Fratta, Piazza Vittoria n. 6, partita IVA 07910930150, codice fiscale 84503080156, ivi domiciliato, nella sua qualità di Sindaco / Responsabile dell'area Tecnica, munito dei necessari ed occorrenti poteri in forza di Verbale di deliberazione della Giunta Comunale in data 28 maggio 2012 n. 23, nonché ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, del verbale di deliberazione della Giunta comunale in data 24 ottobre 2015 n. 51 e della determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 151 del 29 ottobre 2015 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto, in unico inserto, con la lettera **"A"**; -----
 (d'ora in poi indicato, come **"concedente"** o **"proprietario"**), da una parte; -----

2) Leonardo Fascia, nato a Piacenza il 4 marzo 1966, domiciliato per la carica presso gli uffici della società siti in Italia, Milano, Via Lorenteggio n. 240, che interviene al presente atto quale rappresentante di: -

2.a) VODAFONE ITALIA S.p.A., già "VODAFONE OMNITEL B.V", già Vodafone Omnitel S.p.A., già Omnitel Pronto Italia S.p.A., Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico (di seguito "la Società"), con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis, 13, capitale sociale interamente versato Euro 2.305.099.887,30 (duemiliardi trecentocinquemilioni novantanovemila ottocentottantasette/30), munito dei necessari poteri in forza di procura speciale autenticata nella sottoscrizione dal notaio Ciro de Vivo di Milano in data 23 marzo 2015, repertorio n. 24675/15273, registrata a Milano 4 il 30 marzo 2015 al n. 11366 serie 1T, -----
 società d'ora in poi indicata come **"Società"** o **"Parte Concessionaria"**, dall'altra parte, -----
 nel seguito "le **Parti**", quando indicate congiuntamente,

----- **PREMESSO** -----

- a) il COMUNE DI VALERA FRATTA è proprietario di un terreno sito comune di Valera Fratta con estremi catastali identificati dal Comune catastale VALERA FRATTA, Foglio 5, Particella 498 (già particella 280) per mq. 32 (trentadue) circa, (di seguito porzione d'immobile); --
 b) che il Proprietario ha interesse a costituire sulla porzione d'immobile il diritto di superficie in favore della Società e la Società intende ottenerne la disponibilità per la realizzazione di opere di suo interes-

€

Bollo assolto in modo virtuale
 cumulativo com.1 bis art.1 D.P.R.
 642/72 Mod.D.lgs 9/00

....scritto a

il

N°

€

Prima copia esecutiva

rilasciata il

Deposito al registro imprese

di

in data

al N°

se relative all'installazione di una Stazione Radio base per telefonia mobile (di seguito "le opere"); -----
c) il Concedente dichiara che l'immobile e di sua esclusiva proprietà non gravato da iscrizioni, trascrizioni, o diritti di terzi che in qualsiasi modo possano essere pregiudizievoli e/o incompatibili con l'esercizio del diritto della parte concessionaria; -----
d) che VODAFONE ITALIA S.p.A., già Vodafone Omnitel B.V., già Vodafone Omnitel S.p.A., già Omnitel Pronto Italia S.p.A., è licenziataria del diritto di installazione ed esercizio di una rete di impianti per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazioni (Convenzione Ministero Poste e Telecomunicazioni 30.11.1994; D.M. 26.03.1998; D.M. 01.04.1998, P.P.C.M. del 04.04.1998, De-libera Autorità TLC del 10.01.2001, Delibera Autorità TLC 14.03.2001 n. 128/01/cons.); -----
e) che le Parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie da parte del "COMUNE DI VALERA FRATTA" in favore della VODAFONE ITALIA S.p.A., su una porzione di area di mq. 32 (trentadue) catastali sita in comune di VALERA FRATTA, censita al Catasto Terreni del predetto COMUNE DI VALERA FRATTA (codice: L572) al foglio 7 mappale 498. -----

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati -----

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di superficie, nel seguito "contratto". -----

ART. 2 - OGGETTO -----

2.1. Il Concedente costituisce, a titolo oneroso, a favore del Superficiario, che accetta, il diritto di superficie sulla porzione di terreno sita in comune di Valera Fratta: -----

- porzione di area della superficie di circa mq. 32 (trentadue) catastali. -----

Detta unità immobiliare risulta censita, al Catasto Terreni del predetto Comune di Valera Fratta (codice: L572) come segue: -----

Foglio 7, mappale 498 (già mapp. 280), Qualità SEMIN IR-RIG, Classe 1, ha 00.00.32, R.D.Euro 0,35, R.A.Euro 0,31; -----

il tutto è meglio raffigurato in colore giallo nell'estratto della mappa catastale che si allega alla lettera "B"; -----

coerenze: mapp. 499 per quattro lati. -----

Salvo errori e come in fatto. -----

Il Proprietario autorizza la Società ad effettuare entro i limiti della porzione di immobile qualsiasi inno-

vazione, modifica od integrazione delle opere che la stessa ritenga opportuna sempre relative al funzionamento o all'aggiornamento di una Stazione Radio Base per telefonia mobile. -----

ART. 3 - GARANZIE - PROVENIENZA - PRECISAZIONI -----

3.1. Il Concedente dichiara che l'immobile è di sua esclusiva proprietà non gravato da iscrizioni, trascrizioni, o diritti di terzi che in qualsiasi modo possano essere pregiudizievoli e/o incompatibili con l'esercizio del diritto del Superficiario. -----

3.2. Il Concedente dichiara che l'immobile in oggetto gli è pervenuto in virtù dell'atto di compravendita autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio, Giuseppe Gallotti, di Pavia, in data 20 novembre 1998, n. 43380/22139 di rep., registrato a Pavia il 3 dicembre 1998 al n. 1860, trascritto a Lodi il 18 dicembre 1998 ai nn. 16739/10925, con il quale NEGRI Antonio, nato a Locate Triulzi, ha venduto, tra altro, l'originaria aerea al mapp. 280 al comune di Valera Fratta. -----

3.3. Il Concedente dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che il diritto di superficie sull'Immobile verrà esercitato dal Superficiario per la realizzazione delle opere e il mantenimento dell'impianto, come meglio precisato nel successivo Art. 6. -----

ART. 4 - DURATA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

4.1. Il diritto di superficie è costituito per la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. -----

4.2. Il diritto di superficie si estingue: -----

a) per scadenza del termine di cui al punto 4.1. del presente contratto. Alla scadenza del suddetto termine, tuttavia, le Parti o i loro aventi causa potranno negoziare un rinnovo, anche parziale, della costituzione del diritto di superficie a favore del Superficiario. -

b) per rinuncia del Superficiario al suo diritto. Il superficiario, in qualsiasi momento, potrà rinunciare al diritto di superficie. Tale rinuncia, che dovrà essere effettuata per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 1350, n. 5 c.c., dovrà essere comunicata al Concedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno sei mesi. L'onere della trascrizione della rinuncia grava sul Superficiario. -----

4.3. Il Concedente nel caso di cessazione del diritto di superficie per decorso del termine o per sua rinuncia, è autorizzato a rimuovere l'impianto di proprietà del Superficiario a cui verranno imputate le spese di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi. -----

4.4. Il perimento della costruzione non comporterà l'estinzione del diritto di superficie e il Superficiario

avrà facoltà di ricostruire quanto precedentemente realizzato, conformemente all'estratto di mappa allegato sub. "B". -----

ART. 5 - CORRISPETTIVO -----

5.1. Le Parti concordano che il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie e servitù per l'intero periodo di anni 30 (trenta), è convenuto in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), che verrà versato in unica soluzione dal Superficiario a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario del concedente, codice iban IT57V0503433760000000003615 entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del presente atto.

5.2. La parte concedente rinuncia al diritto di ipoteca legale con esonero per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

5.3. Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti della Legge del 4 agosto 2006 n. 248, consapevoli delle sanzioni penali previste dagli articoli 3 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano: -----

a) che l'intero prezzo verrà versato secondo le modalità sopra riportate; -----

b) di non essersi avvalse di alcuna opera di mediazione.

ART. 6 - REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE OPERE -----

6.1. Il diritto di superficie è costituito per la realizzazione ed il mantenimento in esercizio di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, passaggi cavi, pozzetti di terra, elementi di condizionamento, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio". -----

6.2. Le Parti convengono che la realizzazione delle opere finalizzate all'installazione, nonché l'esercizio, il funzionamento, il mantenimento, l'innovazione tecnologica e l'adeguamento dell'impianto sono per il Superficiario tutti motivi essenziali del contratto per tutta la durata dello stesso. -----

6.3. Il Superficiario è tenuto ad utilizzare la parte di immobile oggetto del presente contratto con diligenza, secondo le esigenze dell'attività esercitata e nel rispetto dei diritti dei terzi. -----

6.4. Al Superficiario compete il diritto di iniziare ed ampliare i sistemi di impianti, ovvero conservare quelli eventualmente già esistenti in loco, in qualsiasi momento, nonché di accedere al suolo e a tutte le parti interessate dalla costruzione, anche attraverso eventua-

li parti di terreno che competono o sono di proprietà del Concedente, nonché eventuali fondi di terzi. -----

6.5. Il Superficiario può altresì depositare sull'immobile tutti i materiali ed i macchinari necessari per intraprendere l'attività di costruzione, nonché effettuare eventuali necessarie escavazioni del suolo. -----

6.6. E' fatto divieto al Concedente di intraprendere attività tali da impedire o da rendere impossibile e/o eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto del superficiario, nonché tali da mettere in pericolo quanto realizzato dal Superficiario. -----

6.7. Il Superficiario e/o soggetti terzi da questo autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene stipulato il presente contratto. -----

6.8. Sarà altresì a carico del Superficiario l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione del sistema di impianti. -----

6.9. Con la sottoscrizione del presente atto il Concedente autorizza il Superficiario e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura del Superficiario che sosterrà tutte le eventuali spese relative. -----

ART. 7 - RESPONSABILITÀ ED IMPEGNI DEL SUPERFICIARIO ---

7.1. Il Superficiario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile, sollevando il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare dalla realizzazione, utilizzo e mantenimento dell'impianto da parte dello stesso. ----

7.2. A tali fini, il Superficiario dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi. -----

ART. 8 - CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

8.1. Il Superficiario, e gli eventuali soggetti terzi da questo autorizzati, avrà facoltà di accedere liberamente alle opere realizzate e a tutte le aree interessate dal sistema di impianti e di ogni altro elemento necessario al funzionamento dello stesso, con qualsiasi

mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione, controllo del sistema di impianti e, in generale, relativi all'esercizio del diritto di superficie oggetto del presente contratto. -----

ART. 9 - POSSESSO. -----

9.1 Il Superficiario consegue l'immediato possesso del terreno concesso in diritto di superficie, libero da persone e cose, con gli accessori e le pertinenze, e da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà i relativi oneri.

ART. 10 - Dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia -----

10.1. Conformemente al disposto dell'art. 30 del d.p.r. n. 380/2001, la parte concedente consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno concesso in diritto di superficie rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Valera Fratta in data 5 novembre 2015, che si allega a questo atto con la lett. "C"; -----

10.2. La parte concedente dichiara a tale proposito che dalla data di rilascio di tale certificato ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti per ciò che concerne l'area in oggetto. -----

ART. 11 - CESSIONE DELL'IMMOBILE DI CUI FA PARTE LA PORZIONE SU CUI E' COSTITUITO IL DIRITTO DI SUPERFICIE. ---

11.1. Ai sensi dell'art. 2643 n. 2 c.c., il presente contratto verrà trascritto presso l'Agenzia del Territorio, servizio pubblicità immobiliare competente; pertanto, in caso di alienazione e/o trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo dell'immobile di cui e' parte la porzione di immobile sulla quale è costituito il diritto di superficie, il diritto del Superficiario sarà opponibile al terzo cessionario nei termini e con tutte le condizioni di cui al presente atto di costituzione di diritto di superficie. -----

11.2. Il Concedente si obbliga, in caso di alienazione e/o trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo dell'immobile di cui è parte la porzione d'immobile sulla quale sarà costituito il diritto di superficie, a rendere edotto il cessionario dell'immobile di tutte le pattuizioni di cui al presente contratto, ivi compresa quella inerente l'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del Superficiario in un'unica soluzione. -----

11.3. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di cessione a terzi dell'immobile di cui fa parte la porzione di immobile oggetto del diritto di super-

ficie, il Concedente sarà espressamente tenuto a corrispondere al Cessionario la porzione di corrispettivo relativa al periodo non ancora trascorso a partire dalla data di cessione dell'immobile, manlevando in ogni caso il Superficiario da qualsiasi richiesta possa provenire a tale titolo dal Cessionario. -----

11.4. Il Proprietario presta sin d'ora il proprio assenso alla cessione da parte della Società dei diritti e degli obblighi nascenti dal presente contratto. -----

11.5. Il Concedente acconsente sin d'ora che il Superficiario avrà facoltà di alienare, anche parzialmente, le opere costruite sull'area oggetto del diritto, darle in locazione, in comodato o farle oggetto di qualsiasi altro atto di disposizione sulla base di contratti tipici o atipici in favore di società controllata, controllante o collegata nel medesimo gruppo e ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche, senza che il concedente abbia null'altro a pretendere, fermo restando che l'eventuale soggetto terzo rispetti in toto quanto previsto dalla presente scrittura e sarà obbligato solidamente con il Superficiario. -----

11.6. La costituzione del diritto di superficie rimane valida anche in caso di modifiche societarie del Superficiario, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda. -----

ART. 12 - MODIFICA DELL'ATTO -----

12.1. Il presente contratto sostituisce ed abroga qualsiasi altra pattuizione intervenuta tra le Parti in relazione all'oggetto del contratto. -----

12.2. Ogni modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti. -----

12.3. Per sopraggiunti e comprovati motivi di interesse pubblico le Parti si impegnano a concordare una soluzione allo scopo di contemperare gli interessi del Concedente e del Concessionario. -----

ART. 13 - SPESE, IMPOSTE E TASSE -----

13.1. Tutte le spese, imposte e tasse riguardanti il presente atto sono a carico del Superficiario il quale provvederà altresì alla trascrizione del presente atto ai sensi dell'art. 2643 c.c. n. 2. -----

13.2. Essendo oggetto del presente atto un terreno agricolo con destinazione agricola, il presente atto è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 12%, e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. -

ART. 14 - RINVIO, DISCIPLINA APPLICABILE -----

14.1. Per tutto quanto non specificato nel presente contratto le Parti si richiamano agli artt. 952 e seguenti del Codice Civile che regolano il diritto di superficie.

ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO -----

15.1. Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio: -----

Il Concedente in PIAZZA VITTORIA, 6 - 26859 - VALERA FRATTA (LO). -----

Il Superficiario in Via Lorenteggio n. 240 - 20147 - Milano. -----

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore. -

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI -----

16.1. I dati personali del Concedente saranno trattati dal Superficiario solo per le seguenti finalità: -----

a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti; -----

b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria. -----

16.2. In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. -----

16.3. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Superficiario potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: -----

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;

- società controllate, controllanti e collegate; -----

- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi; -----

- soggetti che svolgono per conto del Superficiario compiti di natura tecnica ed organizzativa; -----

- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati; -----

- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti; -----

- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato; -----

- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; -----

- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; -----

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla conduttrice anche nell'interesse dei propri forn-

tori. -----

16.4. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal Superficiario. -----

16.5. I dati personali del Concedente potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti del Superficiario i quali sono stati appositamente nominati responsabili o Incaricati del trattamento. -----

16.6. Il Concedente autorizza espressamente il Superficiario al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12. -----

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente. -----

ART. 17 - RISERVATEZZA -----

17.1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico. -----

17.2. Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo. -----

17.3. Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti. -----

17.4. Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo

di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria. -----

17.5. Le Parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.